

- PARTE SPECIALE P REATI AMBIENTALI

Documento redatto da Referente Compliance
Referente ultima versione Martina Nicoletta

Codice 1 01 02 02 014

Versione 4.0

Udine 27 febbraio 2023

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
3.0	22/11/2021	Parte Speciale O del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo
4.0	27/02/2023	Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo del 27.05.2022 conseguenti agli aggiornamenti del D.Lgs 231/01 fino ad allora intervenuti.

1	<u>I REATI AMBIENTALI SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001</u>	4
1.1	INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)	4
1.2	DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)	4
1.3	DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)	5
1.4	TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)	5
1.5	CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)	5
1.6	UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)	5
1.7	DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)	6
1.8	BONIFICA DEI SITI (ART. 257 COMMI 1 E 2, D. Lgs. 152/2006)	6
1.9	VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO, D. Lgs. 152/2006)	6
1.10	TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 COMMA 1, D. Lgs. 152/2006)	6
1.11	ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 COMMI 1, 2, D. Lgs. 152/2006 OGGI ART. 452-QUATERDECIES C.P.)	6
1.12	SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS, COMMI 6, 7 SECONDO E TERZO PERIODO E 8 PRIMO E SECONDO PERIODO, D. Lgs. 152/2006)	7
1.13	SANZIONI (ART. 279 COMMA 5, D. Lgs. 152/2006)	7
1.14	(ART. 1, COMMI 1 E 2, L. 150/1992)	7
1.15	(ART. 2, COMMI 1 E 2, L. 150/1992)	8
1.16	(ART. 3-BIS L 150/1992)	8
1.17	(ART. 6 COMMA 4, L 150/1992)	8
1.18	CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE (ART. 3 COMMA 6, L 549/1993)	8
1.19	INQUINAMENTO DOLOSO (ART. 8 COMMI 1 E 2, D. Lgs. 202/2007)	8
1.20	INQUINAMENTO COLPOSO (ART. 9 COMMI 1 E 2, D. Lgs. 202/2007))	9
2	<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI</u>	9
3	<u>IL SISTEMA DEI CONTROLLI I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO</u>	9

REATI AMBIENTALI

1 I REATI AMBIENTALI SONO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001¹

1.1 Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

1.2 Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*³
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

¹ L'art. 25-undecies è stato inserito dall'art. 2 D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: (1) art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; (2) art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (3) art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; (4) art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; (5) artt. 259 e 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo ad attività volte al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; (6) art. 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), riguardo a diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; (7) art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. La Legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "Ecoreati" ha portato all'aggiunta del Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente» nel libro secondo del codice penale. In particolare, a norma dell'art. 1 sono inseriti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati ambientali: (1) art. 452-bis c.p. «Inquinamento ambientale»; (2) art. 452-ter «Disastro ambientale»; (3) art. 452-quater «Delitti colposi contro l'ambiente»; (4) art. 452- quater «Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività»; (5) art. 452-septies «Circostanze aggravanti» per il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. Con il D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed è stata inserita la medesima fattispecie di reato all'interno del nuovo art. 452-quaterdecies c.p. per effetto della c.d. riserva di codice.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

1.3 Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.:

1.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

1.5 Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

1.6 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

1.7 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

1.8 Bonifica dei siti (Art. 257 commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006)

1. (Salvo che il fatto costituisca più grave reato,) chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

1.9 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 comma 4 secondo periodo, D. Lgs. 152/2006)

4. [...] Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

1.10 Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 comma 1, D. Lgs. 152/2006)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

1.11 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 commi 1, 2, D. Lgs. 152/2006 oggi Art. 452-quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

1.12 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo e secondo periodo, D. Lgs. 152/2006)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (82) (104) ((117))

7. [...] Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

1.13 Sanzioni (Art. 279 comma 5, D. Lgs. 152/2006)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

1.14 (Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992)

1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

- a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;*
- b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato

acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

1.15 (Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992)

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

1.16 (Art. 3-bis L 150/1992)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

1.17 (Art. 6 comma 4, L 150/1992)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

1.18 Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (Art. 3 comma 6, L 549/1993)

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

1.19 Inquinamento doloso (Art. 8 commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia

avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

1.20 Inquinamento colposo (Art. 9 commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2 LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

- Non corretto smaltimento di rifiuti o materiale dannoso per l'ambiente che possa dar luogo a reati di natura ambientale - Processo di gestione degli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti.

3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati ambientali:

- Individuazione di una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dell'attività Bancaria.
- Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge.
- Effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.
- Regolamento deve prevedere l'attribuzione della responsabilità ad un'unità organizzativa che ha il compito di interfacciarsi con le società esterne cui è deputata la gestione dei rifiuti.

- Prevedere paragrafo dedicato nel modello di organizzazione, gestione e controllo 231/2001 alla disciplina delle modalità di partecipazione all'asta immobiliare e la modalità di predisposizione della perizia del cespite oggetto di compravendita.
- I controlli chiave implementati dalla banca, con riferimento a ciascuna attività sensibile, per fronteggiare i rischi rilevati in ambito di tutela ambientale:
 - verificare la formale attribuzione di responsabilità.
- Definire le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad es.: modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).
- Garantire la tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione / formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione).
- Assicurare la disponibilità della documentazione pertinente (es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento).
- Prevedere monitoraggi periodici riguardanti la corretta gestione, anche amministrativa, dei rifiuti (es. Tenuta registri rifiuti, compilazione del MUD e pagamento della tassa sui rifiuti).
- Avvalersi di smaltitori o fornitori esterni in possesso delle autorizzazioni di legge e tecnicamente idonei allo smaltimento dei rifiuti assegnati.
- Predisposizione, con cadenza annuale, di una mappa dei rifiuti che riassume le quantità, la classificazione, lo stato fisico e la destinazione dei rifiuti prodotti.
- Individuare situazioni di non conformità, identificare ed implementare opportune azioni correttive e preventive (AC/AP) in ottica di miglioramento continuo.